



Il Ministro della Giustizia

VISTA la legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, recante l'Ordinamento penitenziario e il d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, recante il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario;

VISTO l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'istituzione del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTA la legge 28 aprile 2014, n.67 recante disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova;

VISTO il D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, recante il regolamento di organizzazione del ministero della giustizia;

VISTO il D.M. 17 novembre 2015, recante l'individuazione, la definizione dei compiti e l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

RILEVATO che l'ampliamento dell'uso delle misure alternative alla detenzione e delle sanzioni di comunità costituisce indirizzo politico del Governo;

VISTO il D.M. 22 marzo 2013 recante la rideterminazione del contingente organico della polizia penitenziaria assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

RITENUTO necessario stabilizzare la presenza della polizia penitenziaria negli uffici di esecuzione penale esterna, disciplinandone l'impiego ed i compiti assegnati;

CONSIDERATO che l'efficace esecuzione dei compiti attribuiti richieda un adeguato percorso di formazione;

CONSIDERATO altresì necessario, in ragione della situazione logistica, adeguare le sedi ed il numero dei mezzi a disposizione degli uffici competenti per l'esecuzione penale esterna;

SENTITE le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale;

DECRETA

Articolo 1

(Nuclei di polizia penitenziaria presso gli uffici di esecuzione penale esterna)

1. Nei limiti delle dotazioni organiche della polizia penitenziaria assegnate al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, negli uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna indicati nella tabella B allegata al decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015, è istituito un nucleo di polizia composto da personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Articolo 2 (Compiti)

1. Con riferimento ai compiti istituzionali attribuiti al Corpo di polizia penitenziaria dall'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990 n.395, il Capo del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità individua con proprio provvedimento le attività che, in quanto compatibili, sono espletate dal personale del Corpo negli uffici di esecuzione penale esterna;
2. I compiti indicati al comma precedente sono svolti secondo criteri di flessibilità ed efficienza del servizio;
3. Il personale assegnato al nucleo, in presenza di particolari esigenze trattamentali, può essere impiegato, previa intese operative tra l'ufficio di esecuzione penale esterna e le forze dell'ordine competenti per territorio, in attività di controllo delle persone ammesse alle misure alternative alla detenzione che siano previste nel programma di trattamento.

Articolo 3 (Articolazione territoriale e organizzazione)

1. Il nucleo indicato all'articolo 1 ha sede presso gli uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna; si articola in una unità operativa presso ciascuno dei predetti uffici e presso gli uffici locali o sezioni distaccate presenti nel distretto di competenza.
2. I contingenti di personale da assegnare ai singoli nuclei sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
3. Al nucleo di cui al comma 1 è preposto un funzionario appartenente al ruolo direttivo dei commissari.
4. Il responsabile ed il personale del nucleo dipendono funzionalmente dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, secondo le modalità previste dall'articolo 7 del D.P.R. 15 febbraio 1999 n.82.
5. Il responsabile del nucleo, sulla base delle necessità operative indicate dal direttore dell'ufficio, coordina le attività delle unità operative delle diverse sedi; cura il raccordo operativo con le altre forze di polizia, anche per acquisire le informazioni necessarie all'esecuzione delle misure ed all'espletamento delle indagini sociali richieste dalla magistratura; partecipa alle riunioni dell'equipe per la predisposizione del programma di trattamento nei casi in cui sono stati previsti interventi da parte della polizia penitenziaria.
6. Gli interventi previsti dall'articolo 2 e relativi a soggetti in esecuzione penale esterna sono effettuati sulla base delle disposizioni del direttore, sentito l'assistente sociale incaricato del procedimento.
7. L'Ufficio interdistrettuale svolge un ruolo di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo dell'attività dei nuclei di polizia penitenziaria degli uffici del territorio interdistrettuale, sulla base delle linee guida tecnico-operative definite dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Articolo 4 (Selezione del personale non direttivo)

1. L'assegnazione ai nuclei avviene attraverso:
 - a) un interpello rivolto al personale del Corpo in servizio negli istituti e servizi penitenziari posti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale, ovvero attraverso il reclutamento di neo agenti appositamente selezionati nelle Scuole di Formazione dell'Amministrazione penitenziaria;

- b) uno scrutinio sull'esistenza dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo;
 - c) un colloquio valutativo delle motivazioni e delle attitudini;
 - d) la frequenza ed il superamento di un corso di formazione di trecento ore al quale è ammesso un numero di operatori superiore di un terzo rispetto a quello dei posti disponibili nei nuclei;
 - e) uno stage di due mesi presso un U.E.P.E. con successiva relazione valutativa del direttore;
 - f) un esame finale per la valutazione di idoneità.
2. Il Provveditore regionale indice l'interpello indicato al comma 1, sulla base delle direttive fornite dalla Direzione generale del personale e delle risorse dell'Amministrazione penitenziaria.
 3. I requisiti da valutare, le modalità ed i criteri di formazione della graduatoria provvisoria, la durata, il programma del corso di aggiornamento di cui al comma 1, lettera d) e il numero massimo di assenze consentito, nonché i criteri della valutazione finale, sono stabiliti con decreto del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, d'intesa con il capo del dipartimento della giustizia minorile e di comunità, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale.
 4. Lo scrutinio, il colloquio valutativo e l'esame finale è compiuto da una Commissione, presieduta dal direttore dell'Ufficio interdistrettuale interessato e composta da un funzionario di servizio sociale, da un commissario di polizia penitenziaria o da uno psicologo o un esperto psicologo ex art. 80.
 5. Le graduatorie finali interdistrettuali sono formate con decreto del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il quale emana il provvedimento di assegnazione agli uffici interessati del personale risultato utilmente collocato nelle graduatorie finali.

Articolo 5

(Selezione dei Responsabili dei Nuclei)

1. L'assegnazione dell'incarico di responsabile del nucleo avviene attraverso:
 - a) un interpello rivolto ai Commissari in servizio nell'Amministrazione penitenziaria;
 - b) uno scrutinio sull'esistenza dei requisiti di cui al comma 3 lettera a);
 - c) la frequenza di un corso di aggiornamento di tre settimane, l'ultima delle quali interprofessionale congiunta con i direttori degli uffici. Al corso è ammesso un numero di commissari superiore di un terzo rispetto a quello dei posti previsti nei nuclei.
 - d) un colloquio finale di valutazione con la commissione di cui al comma 2 lettera b).
2. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 3, sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale di polizia penitenziaria, sono disciplinati:
 - a) i requisiti da valutare, le modalità ed i criteri dello scrutinio di cui al comma 1, lettera b), la durata e il programma del corso di aggiornamento e il numero di assenze massimo consentito, nonché i criteri di valutazione finale e di formazione della graduatoria;
 - b) lo scrutinio e il colloquio finale sono compiuti da una commissione di valutazione composta da un dirigente di ufficio interdistrettuale, che la presiede, un commissario o un dirigente penitenziario, un funzionario di servizio sociale, uno psicologo di ruolo o un esperto psicologo ex art. 80.
3. La graduatoria finale è formata con decreto del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il quale emana il provvedimento di assegnazione agli uffici interessati del personale risultato utilmente collocato nelle graduatorie finali.

Articolo 6
(Prima assegnazione)

1. In luogo delle procedure di selezione indicate agli articoli 4 e 5 del presente decreto, il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità e il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria stabiliscono d'intesa, sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale di polizia penitenziaria, i criteri per la prima assegnazione ai nuclei.

Articolo 7
(Nuclei presso i Centri per la giustizia minorile)

1. I nuclei di cui all'articolo 1 sono, altresì, istituiti presso i Centri per la giustizia minorile indicati nella tabella C allegata al decreto del ministro della giustizia 17 novembre 2015, dai quali dipendono gerarchicamente.
2. I predetti nuclei operano negli Uffici di servizio sociale per minorenni, sulla base dei fabbisogni indicati dal direttore e secondo gli indirizzi stabiliti dal direttore del Centro indicato al comma 1, che esercita le funzioni indicate al comma 7 dell'articolo 3.
3. Ai fini dell'individuazione dei compiti, dell'articolazione territoriale e dell'organizzazione, delle modalità di selezione del personale e dei responsabili, nonché per la prima assegnazione, si applicano gli articoli da 2 a 6 del presente decreto, in quanto compatibili.

Articolo 8
(Dotazioni strumentali)

1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità assegna ad ogni U.E.P.E. e C.G.M. le dotazioni strumentali da destinare al servizio.
2. Provvede, inoltre, a rideterminare il fabbisogno allocativo degli uffici, incrementando la superficie prevista nella misura necessaria a consentire l'allocazione del nuovo servizio.
3. A tal fine sarà redatto un piano di adeguamento delle sedi, con priorità per interventi di recupero o ristrutturazione di immobili demaniali o confiscati alla criminalità, che potrà essere finanziato con fondi della Cassa delle Ammende, sulla base delle intese che saranno raggiunte con gli interlocutori istituzionali.

Art. 9

1. Nell'ambito dell'Accordo quadro del Corpo di polizia penitenziaria un'apposita sezione regola, sulla base delle disposizioni del presente decreto, le modalità specifiche di impiego del personale di polizia penitenziaria che opera nell'esecuzione penale esterna.

Dato in Roma il

IL MINISTRO